



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica

EX ASSI

Area Trotto, Libro genealogico e anagrafe equina

Roma,

Spett.li

Operatori ippici

Associazioni di categoria

Associazione nazionale allevatori
cavallo trotatore (ANACT)

Società di corse trotto

LORO SEDI

Oggetto: *adempimenti previsti per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri nati nell'anno 2014*

Come noto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, per brevità, MiPAAF) procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano e al rilascio del documento di identificazione (passaporto), ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli Equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009, "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE" e al D.M. 26 settembre 2011, dell'art. 1 delle Norme Tecniche di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi di quanto disposto in materia di sanzioni dal d.lgs. n. 29/2011, "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE".

Di seguito si forniscono indicazioni operative in merito agli adempimenti da compiere al fine dell'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri nati nell'anno 2014.

A – Adempimenti in capo all'allevatore

L'allevatore deve:

- a) essere iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 9 del Disciplinare sopra citato. Per l'iscrizione deve essere presentata apposita domanda compilata sul modello pubblicato sul sito del MiPAAF (www.unire.gov.it) nonché sul sito dell'ANACT (www.anact.it);
- b) denunciare la nascita del puledro entro sette giorni dall'evento mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'apposito modello da inviare in originale all'ANACT a mezzo raccomandata, con l'indicazione dei dati previsti dalla normativa dell'Anagrafe degli equidi.

Il modello, pubblicato sui siti web dell'Amministrazione e dell'ANACT, prevede, anche per i nati 2014, l'apposito spazio dove applicare uno degli *sticker* (lettera B) che compongono la *breeding card* e gli appositi spazi per la segnalazione del nome da assegnare al puledro che, per i nati 2014, deve iniziare con la lettera "V".

L'allevatore potrà indicare nel campo previsto sul modello di denuncia di nascita il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) il quale verrà utilizzato dall'Amministrazione per ogni eventuale comunicazione, tranne che per la corrispondenza comportante invio di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

documentazione (ad esempio invio di passaporto o di etichetta adesiva attestante l'avvenuta registrazione del passaggio di proprietà). In mancanza di PEC potrà, comunque, essere indicato il proprio indirizzo di posta elettronica, per eventuali comunicazioni;

- c) far sottoporre il puledro, da parte del veterinario incaricato dal MiPAAF, ad identificazione sotto la madre, inserimento del *microchip* e prelievo del campione biologico, previo versamento di € 96,00 per ciascun puledro di cui si chiede l'iscrizione.

Al fine di evitare ritardi e/o disfunzioni nell'effettuazione della visita identificativa, l'allevatore deve contattare il veterinario il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio, pubblicizzato a cura dell'ANACT. In ogni caso, è onere dell'allevatore contattare l'ANACT per conoscere il nominativo del veterinario territorialmente competente.

Il termine per l'identificazione del puledro è fissato per il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro; dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita, l'identificazione del puledro può essere effettuata solo dietro il pagamento da parte dell'allevatore di un diritto di segreteria di € 319,00.

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e la relativa emissione del passaporto non può avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di *microchip* e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia;

- d) far pervenire entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa di riferimento (art.1 delle citate Norme Tecniche). La documentazione necessaria è la seguente:
1. Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) in originale rilasciato dal gestore della stazione di fecondazione o dal veterinario responsabile dell'intervento fecondativo, con applicata la relativa breeding card (*sticker* lettera A);
 2. originale dell'attestazione del versamento della prevista tassa di € 96,00, tramite **bonifico** sul conto corrente intestato al Tesoro dello Stato, IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00, con specifica della causale, prevista per l'effettuazione della visita identificativa sopra specificata. Nel caso in cui il versamento sia effettuato *on line*, utilizzando l'*home banking*, nell'attestazione inviata a questa Amministrazione dovrà chiaramente risultare che il **versamento è stato effettivamente eseguito** con l'indicazione del relativo numero definitivo di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN). Attestazioni nelle quali non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento, non saranno accettate;
 3. verbale di identificazione, di inserimento del *microchip* e di prelievo del campione biologico rilasciato dal veterinario incaricato dal MiPAAF. A tale proposito si precisa che l'originale del verbale viene inviato all'ANACT dal laboratorio incaricato, ma la copia anticipata dall'allevatore consente una gestione più celere dell'istruttoria della pratica di iscrizione.

B - Gestione delle *breeding card*

Anche per il 2014, ogni singola *card* è composta da due *sticker*, contraddistinti dalle lettere A e B e recanti lo stesso codice a barre, sui quali è riportato il nome dello stallone e l'anno della stagione di monta. Ogni *breeding card* reca, pertanto, un codice a barre che identifica univocamente l'etichetta stessa a cui si riferisce. Il numero indica di quale intervento fecondativo si tratta tra i 150 ammessi dalla normativa. La lettera distingue la destinazione dello *sticker*, come espressamente indicato sullo stesso.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Entro il 31 dicembre di ogni anno precedente la nascita dei puledri, il gestore della stazione di fecondazione deve inviare, al MiPAAF e all'ANACT, per ogni singolo stallone l'elenco delle *breeding card* utilizzate nella stagione di monta, con indicato oltre al nome dello stallone anche quello delle fattrici utilizzate.

Gli allevatori dovranno farsi consegnare dal gestore della stazione di fecondazione i due *sticker*:

- sul modello della denuncia di nascita dovrà essere applicato quello contrassegnato con la lettera "B";
- sul C.I.F. dovrà essere applicato quello contrassegnato con la lettera "A".

Si precisa che in assenza degli *sticker* sulla documentazione sopra indicata il puledro non potrà essere iscritto al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

C – Iscrizione dei puledri nel Libro genealogico del cavallo trottatore

Il MiPAAF provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito del ricevimento entro i termini previsti di tutta la documentazione prevista e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA. A riguardo, si fa presente, tra l'altro, che:

- a) non potranno essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA, ovvero nel caso che agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del materiale biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA;
- b) nel caso di incompatibilità con entrambi i genitori, il MiPAAF restituirà, laddove già consegnato, il C.I.F. al proprietario che potrà rivolgersi alla competente APA/ARA per il rilascio di un passaporto di iscrizione all'anagrafe degli equidi;
- c) se anche uno solo dei documenti di cui sopra viene presentato dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita, l'allevatore, oltre ai predetti adempimenti, dovrà versare al MiPAAF entro il termine del 31 dicembre una sanzione amministrativa di € 510,00 per deposito tardivo della documentazione. Non è consentita, comunque, l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata emessa la diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia;
- d) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati nel C.I.F., su richiesta dell'allevatore si può procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori. Al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra è previsto il versamento dei seguenti diritti di segreteria:
 - € 213,00 per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro;
 - € 96,00 per eseguire il confronto con il D.N.A. di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore;
 - ulteriori € 96,00 per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore.
- e) in caso di assenza di esplicita dichiarazione di esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) da parte dell'allevatore, sul passaporto del puledro sarà



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento;

D – Iscrizione tardiva dei puledri nel Libro genealogico del cavallo trotatore

Ai sensi della normativa vigente, l'iscrizione tardiva del puledro dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita è possibile previo deposito di tutta la documentazione sopra citata e sulla base di apposita formale richiesta dell'allevatore, con applicazione di una sanzione amministrativa di € 4.000,00.

Non è comunque consentita l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata già emessa una diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia.

E – Puledri nati all'estero

I puledri nati all'estero da cavalle estere iscrivibili al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano ai sensi delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, devono entrare in Italia al seguito della madre entro il 31 dicembre dell'anno di nascita, per consentire i controlli di cui sopra.

Nel caso in cui entrino nel periodo 1° novembre – 31 dicembre, l'allevatore dovrà, comunque, pagare il diritto di segreteria di € 319,00 previsto per l'identificazione, l'inserimento del microchip e il prelievo del campione biologico per l'esame del DNA, oltre alla tassa di € 510,00 per deposito tardivo della documentazione.

F – Registrazione dei passaggi di proprietà

Si richiama all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti, per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, in particolare in questa sede, le fattrici. In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi altro evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato al MiPAAF (es. nascite, decessi, enucleazioni, ecc.).

Non è ammessa alcuna deroga alla registrazione tardiva dei passaggi di proprietà. Il puledro, pertanto, sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del MiPAAF al momento della nascita. Conseguentemente la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del MiPAAF proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Si ricorda, inoltre, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 4, punto 6, del sopra citato Decreto legislativo n. 29 del 16/02/2011 e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del MiPAAF, nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

IL DIRIGENTE DELEGATO

Sauro Angeletti



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
GESTIONE EX ASSI

Area Trotto - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

DENUNCIA DI NASCITA

Il sottoscritto

PROPRIETARIO COMPROPRIETARIO della fattrice al momento del parto

Nome e cognome (se persona fisica) / Denominazione (se persona giuridica)			Nominativo rappresentante legale (se persona giuridica)		
Comune o Stato estero di nascita		Data di nascita ____/____/____	Telefono fisso	PEC / eMail	Percentuale di proprietà _____ %
Residenza: Via	Num. civico	Località (se diversa dal comune)	CAP	Comune	Provincia
Cod. ASL	Codice Fiscale Persona Fisica		Codice Fiscale persona Giuridica		
Comproprietari:			Percentuale di proprietà	Telefono fisso	
			_____ %	_____	
			_____ %	Posta elettronica	
			_____ %	_____	

dichiara che è nato un puledro da:

Stallone		Fattrice		Nazionalità	Anno di nascita	Mantello
	SESSO	DATA DI NASCITA	EMBRYO-TRANSFER	FATTRICE RICEVENTE (da indicare in caso di embryo-transfer)		
PRODOTTO		____/____/____	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
GEMELLO (*)		____/____/____				

(*) escluso in caso di embryo-transfer.

Dati relativi al detentore delegato (da compilare nel caso in cui il proprietario intenda avvalersi di un detentore delegato)

Nome _____	Data di nascita _____	Comune o stato estero di nascita _____
Cognome _____	____/____/____	_____
Residenza _____	Prov. _____	CAP _____
Codice Fiscale	_____	Codice Aziendale rilasciato dalla ASL _____

Dati relativi al luogo dove effettuare l'identificazione del puledro (obbligatori):

Codice Fiscale	_____	Codice Aziendale rilasciato dalla ASL _____
Denominazione Azienda _____		
Indirizzo _____	Tel. _____	



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
GESTIONE EX ASSI

Area Trotto - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

Dichiarazione obbligatoria di destinazione finale del puledro (barrare la casella interessata)

macellazione

non destinato al consumo umano

In caso di mancanza di dichiarazione circa la destinazione finale il puledro, ai sensi della normativa di riferimento, sarà destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA)

PER IL PULEDRO VENGONO PROPOSTI, IN ORDINE DI PREFERENZA, I SEGUENTI NOMI
(Nel caso in cui nessuno dei nomi proposti sia idoneo, si provvederà d'ufficio all'attribuzione del nome)

1		3	
2		4	

La presente comunicazione di nascita, compilata in tutte le sue parti e firmata, dovrà essere inoltrata entro 7 giorni dalla nascita del puledro all'Anact, esclusivamente a mezzo posta.

Si rammenta che è obbligatorio specificare il luogo in cui si trova il puledro ai fini dell'invio del veterinario incaricato, da questa Amministrazione, di effettuare l'identificazione sotto la madre

Firma del Proprietario/Comproprietario _____
(leggibile e per esteso)

N.B. Al presente modello deve essere allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore (DPR 445/2000, art. 38 co. 3)

Data _____

Spazio riservato alla
breeding card
contrassegnata dalla lettera
B